



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
EX PQA IV

**Prot. n. 0045828**

**Decreto 10 giugno 2014 di rettifica del decreto 8 ottobre 2013, recante la modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini “Marca Trevigiana”, concernente l’inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un’area amministrativa limitrofa, conformemente all’art. 6, par. 4, lett. b) del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all’articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all’articolo 73, par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria “*prevista all’articolo 118 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest’ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all’articolo 118 quater del*

*regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'articolo 118 vices, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.”;*

VISTO il D.M. 8 ottobre 2013 di modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini “Marca Trevigiana”, concernente l’inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un’area amministrativa limitrofa, conformemente all’art. 6, par. 4, lett. b) del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all’articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009 e con il quale, in particolare, è stata delimitata all’articolo 5 del disciplinare di produzione la zona nel cui ambito effettuare le operazioni di vinificazioni in deroga;

VISTA la richiesta presentata, ai sensi dell’art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, con nota n. 230479 del 28.5.2014 dalla Regione Veneto, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini “Marca Trevigiana” che è stato approvato con il citato D.M. 30.11.2011, intesa ad ottenere la rettifica della modifica dell’art. 5 del disciplinare di produzione della IGT “Marca Trevigiana” apportata con il richiamato DM 8 ottobre 2013, al fine di consentire l’elaborazione dei vini frizzanti nell’ambito del territorio della Regione Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che, a seguito dell’esame della predetta richiesta, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all’art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, la stessa richiesta è risultata conforme all’art. 6, par. 4, lett. b) dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;

RITENUTO, pertanto, in accoglimento della predetta richiesta della Regione Veneto, di dover procedere alla rettifica dell’articolo 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Marca Trevigiana”, da ultimo modificato con il citato DM 8 ottobre 2013, nei termini sopra specificati;

RITENUTO altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la rettifica del DM 8 ottobre 2013, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP “Marca Trevigiana” e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., ai sensi dell’articolo 118 vices, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

1. All’articolo 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Marca Trevigiana”, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30.11.2011 e da ultimo modificato con il DM 8 ottobre 2013 richiamati in premessa, al termine del comma 2 è inserita la seguente frase:

*“E’ altresì consentito, ai sensi del citato articolo 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti siano effettuate nell’intero territorio della regione Veneto, nonché nel territorio della limitrofa regione Friuli Venezia Giulia, purché le aziende interessate dimostrino al competente Organismo di controllo di*

*aver effettuato dette operazioni nelle 5 campagne vendemmiali antecedenti alla data del 31 dicembre 2012.”.*

## *Articolo 2*

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP “Marca Trevigiana”, di cui all’articolo 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell’aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP.

Roma, lì 10 giugno 2014

f..to  
IL DIRETTORE GENERALE  
Emilio Gatto